



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa Diana Brusacà -Presidente-

dott.ssa Tiziana Lottini -Giudice-

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli -Giudice relatore-

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 10.05.2023 da SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA CASA IN LIQUIDAZIONE (p. iva 00261660112, con sede legale a Levanto (La Spezia) Via Martiri della Liberta n. 15, rappresentata e difesa dagli avv.ti Virginio Angelini e Piercarlo Castagnetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piercarlo Castagnetti a La Spezia Via G. Doria n. 3), denominato "Domanda di accesso ad un strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione (art. 44 C.C.I.I.)" ove viene richiesto "*Tutto ciò premesso si chiede che il Tribunale Ill.mo, ritenuta la fondatezza della domanda, pronunci decreto, ex comma 1 art. 44 C.C.I.I., con il quale voglia: a) fissare il termine massimo di giorni sessanta (prorogabile in presenza di giustificati motivi e stante l'inammissibilità di eventuali domande di apertura della procedura di liquidazione giudiziale) per il deposito di quanto previsto dalla lett. a) della predetta disposizione; b) nominare un Commissario Giudiziale ex lett. b) della predetta disposizione; c) disporre gli obblighi informativi previsti dalla lett. c) della predetta*



disposizione; d) ordinare, ex lett. d) della predetta disposizione, il deposito di una somma per le spese di giustizia segnalandosi a tal fine che la ricorrente, essendo in liquidazione ed in dichiarato stato di insolvenza, dispone di limitata liquidità ma anche di un consistente patrimonio immobiliare tale da garantire comunque il soddisfacimento delle spese di procedura”;

Visto il provvedimento del Tribunale in data 29.06.2023 che ha disposto: “[...] Osservato che nel caso di specie non risulta depositato il bilancio al 31.12.2021 (come emerge sia dalla disamina dei documenti prodotti, sia dal ricorso introduttivo ove a pagina n. 11 viene riportato “Ex art. 39 c. 3 C.C.I.I. vengono depositati sub. 5,6 e 7, unitamente alla presente domanda i bilanci al 31.12.2018, al 31.12.2019 e al 31.12.2020. Il bilancio al 31.12.2022 verrà depositato non appena approvato dall’assemblea dei soci fissata per il 29 maggio 2023 (come da lettera di convocazione che si allega sub. 8)”); Osservato che nel caso di specie l’elenco dei creditori (documento n. 3 in allegato al ricorso) deve essere integrato con l’indicazione delle eventuali cause di prelazione; [...] P.Q.M. A) Assegna alla SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA LA CASA termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento con esclusione del giorno iniziale ex art. 155 co. 1 cpc, per il deposito della documentazione indicata in parte motiva [...]”;

Vista la nota in data 12.07.2023 di SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA LA CASA IN LIQUIDAZIONE, con cui sono stati depositati il bilancio di esercizio al 31.12.2021, il bilancio di esercizio al 31.12.2022, e l’elenco dei creditori comprensivo delle rispettive cause di prelazione;

Rilevata la completezza della documentazione depositata ex art. 39 co. 3 D.Lgs. 14/2019;



Rilevato che ricorrono i presupposti sostanziali per la pronuncia del provvedimento di concessione dei termini volto a consentire alla SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZA LA CASA IN LIQUIDAZIONE di presentare la domanda di concordato preventivo con annessa la documentazione prevista dalla Legge.

Si consideri che, da un lato, come emerge dal ricorso introduttivo del 10.05.2023, dalla visura camerale della SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZA LA CASA IN LIQUIDAZIONE (documento n. 2 del ricorso introduttivo di cui al presente procedimento), dalla sentenza del Tribunale della Spezia in data 18.10.2022 con RG 32/2022 (documento n. 4 del ricorso introduttivo di cui al presente procedimento), la SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZA LA CASA IN LIQUIDAZIONE risulta in stato di liquidazione volontaria in ragione di propria delibera del 28.12.2021 (iscritta presso il registro delle imprese il 17.02.2022), l'Autorità Amministrativa con provvedimento protocollo n. U0192943 del 10.06.2022 comunicava l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA CASA IN LIQUIDAZIONE, il Tribunale della Spezia con sentenza in data 18.10.2022 avente RG 32/2022 accertava lo stato di insolvenza della SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZA LA CASA IN LIQUIDAZIONE anteriormente alla pronuncia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 296 D.Lgs. 14/2019, il procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZA LA CASA IN LIQUIDAZIONE non risulta allo stato concluso (il provvedimento dell'Autorità Amministrativa con protocollo n. U0192943 del 10.06.2022 sembrerebbe non avere avuto alcuno seguito).

Si consideri, dall'altro lato, che il tenore letterale dell'art. 296 D.Lgs. 14/2019 (*"Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa 1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere*



sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8") comporta che le imprese assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa (nel senso che per le stesse è già stato pronunciato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa oppure il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa potrebbe essere pronunciato in futuro), indipendentemente dalla natura commerciale o meno dell'attività svolta, possono accedere alla procedura di concordato preventivo al fine della composizione (e quindi del superamento) della propria situazione di crisi od insolvenza;

Visto il disposto degli artt. 44 e 45 D.Lgs. 14/2019;

P.Q.M.

A) Fissa termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento (con esclusione dal computo del giorno iniziale ex art. 155 co. 1 cpc, e senza applicazione della sospensione feriale di cui alla Legge 742/1969 come previsto dall'art. 9 co. 1 D.Lgs. 14/2019) per il deposito da parte di SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA CASA IN LIQUIDAZIONE della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, e la documentazione di cui all'articolo 39 co. 1 e 2 D.Lgs. 14/2019.

B) Nomina commissario giudiziale il dott. Alberto Cerretti, disponendo che il commissario giudiziale riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.

C) Autorizza il commissario giudiziale, a norma dell'art. 49 co. 3 lettera f) D.Lgs. 14/2019 come richiamato dall'art. 44 co. 1 lettera c) D.Lgs. 14/2019, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice



di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

D) Dispone che SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA CASA IN LIQUIDAZIONE informi periodicamente il Tribunale circa la propria situazione patrimoniale, la propria gestione finanziaria, l'attività compiuta al fine della predisposizione della proposta e del piano, depositando presso la cancelleria del Tribunale, con cadenza mensile, relazione scritta.

E) Dispone che la cancelleria comunichi le relazioni di cui al punto D) all'ufficio del registro delle imprese, ai fini della loro iscrizione presso il registro delle imprese da effettuarsi entro il giorno successivo alla comunicazione

F) Ordina al debitore il versamento, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (con esclusione dal computo del giorno iniziale ex art. 155 co. 1 cpc), dell'importo di Euro 10.000,00, secondo le modalità da determinarsi da parte del commissario giudiziale, quale somma che si presume necessaria per le spese della procedura sino alla scadenza del termine di cui al punto A) del dispositivo del presente provvedimento (anche eventualmente prorogato).

G) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento all'ufficio del registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione presso il registro delle imprese da effettuarsi entro il giorno successivo alla comunicazione



H) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al Pubblico Ministero in sede, al commissario giudiziale dott. Alberto Cerretti, ai difensori della SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA CASA IN LIQUIDAZIONE (avv. Virginio Angelini ed avv. Piercarlo Castagnetti).

La Spezia, 21.07.2023

Il Giudice relatore ed estensore,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Il Presidente,
dott.ssa Diana Brusacà

